



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Amministrativo Regionale Per La Campania- Napoli

Ottava Sezione

composto dai Signori:

Evasio Speranza	Presidente
Luigi Domenico Nappi	Componente
Carlo Buonauro	Componente rel/est.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 723 del 2005 proposto da

POLIMPIANTI S.R.L.
G.E.A. GENERALE EPURAZIONE AMBIENTE S.P.A.
TECNOELETTRA S.R.L.
IMPRESA DI STASIO S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI

rappresentato e difeso da:

BISCEGLIA ROBERTO MARIA
con domicilio eletto in NAPOLI
VIA SIMONE MARTINI N.59
presso
BISCEGLIA ROBERTO MARIA
contro

AZIENDA UNIVERSARIA POLIC.CO UNIVER.TA' NA FEDERICO II

rappresentato e difeso da:
IOVANE GIUSEPPE
con domicilio eletto in NAPOLI

*VIA F.CRISPI,111 AVV. C.ESPOSITO
presso la sua sede*

*e nei confronti di
COFATHEC SERVIZI S.P.A.*

*e nei confronti di
COFATHEC PROGETTI S.P.A.*

*e nei confronti di
GRADED S.P.A.*

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

della nota prot. n. 37668 del 22 novembre 2004 dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II avente ad oggetto "lavori di ristrutturazione dei complessi operatori degli edifici nn. 1,2,5,6,9,11,12,13,14 e 15 della Rianimazione edificio n. 8 piano terra e primo piano, dell'Ematologia edificio n. 1, 5 piano, dell'A.O.U. FedericoII" con cui si comunica che "le stesse giustificazioni non hanno escluso l'incongruità dell'offerta presentata che pertanto risulta inammissibile e la citata ATI di conseguenza esclusa dalla gara";

di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso;

Visti gli atti tutti della causa.

Designato alla pubblica udienza del 3.4.06 il relatore dr. Carlo Buonauro.

Uditi gli avvocati come da verbale d'udienza;

Ritenuto in fatto

Con ricorso iscritto al n. 1905/05, notificato il 17.02.2005 e depositato il 3.3.05, le società ricorrenti, premesso che

- l'A.O.U. Federico II, con bando di gara del 9.12.2003, ha indetto un pubblico incanto per l'appalto di lavori di "ristrutturazione dei complessi operatori degli edifici nn.

1,2,5,6,9,11,12,13,14 e 15 della Rianimazione edificio n. 8 piano terra e primo piano, dell'Ematologia edificio n. 1, 5 piano, dell'A.O.U. FedericoII”;

- all'esito delle operazioni di gara, la Commissione di gara ha proceduto alla graduatoria dei concorrenti ammessi e, calcolata la soglia di anomalia, ha individuato i concorrenti - tra i quali l'odierno ricorrente - che, avendo proposto un ribasso superiore a tale soglia, andavano sottoposti a verifica in contraddittorio, ex art. 21, co. 1 bis, L. 109/94;
- ritenuta non congrua l'offerta formulata dall'odierno ricorrente, il RUP, dapprima richiedeva di produrre determinate integrazioni ed ulteriori giustificazioni; dipoi comunicava al concorrente l'inammissibilità dell'offerta e la sua esclusione dalla gara;

tutto ciò premesso, impugnano gli atti indicati in epigrafe, chiedendone l'annullamento, deducendo vizi di incompetenza e violazioni di legge (art. 89 d.P.R. 554/99), nonché eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, illogicità, travisamento e difetto di pubblico interesse. Costituitasi l'amministrazione comunale resistente, contrastava il ricorso chiedendone la declaratoria di inammissibilità, nonché l'integrale rigetto. All'udienza del 3.4.06, il ricorso è stato discusso e ritenuto per la decisione.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni che seguono.

Deve, in termini generali e di principio, ribadirsi l'orientamento di diritto per cui, dovendo comunque intercorrere un rapporto di specificazione tra le giustificazioni originarie e quelle successive in contraddittorio, la documentazione prodotta in sede di contraddittorio sull'anomalia non può risolversi in una modifica sostanziale dei dati già

documentati in sede di presentazione dell'offerta, violandosi altrimenti il principio di parità di trattamento dei soggetti in gara per effetto di un'inammissibile dilatazione del tempo utile per la presentazione dell'offerta soltanto in favore di uno o più concorrenti. E ciò anche quando le giustificazioni successive non modificano l'offerta finale del prezzo ovvero, come nel caso di specie, rappresentino una riformulazione delle offerte da parte dei fornitori della ricorrente, nei limiti in cui tali integrazioni non si risolvano in un mero e fisiologico arricchimento degli elementi dedotti in origine, ma integrino un significativo mutamento delle originarie condizioni ovvero un'offerta sostanzialmente nuova rispetto a quella originaria.

Ne consegue che le doglianze formulate nel ricorso, complessivamente tendenti a dimostrare l'erroneità della valutazione sottesa all'impugnato provvedimento di esclusione, si appalesano, a giudizio del Collegio, prive di fondamento.

Ed, invero, per un verso, s'osserva come il supporto motivazionale posto a fondamento degli impugnati provvedimenti evidenzia il fondamentale dato fattuale rappresentato dalla circostanza per cui - a fronte di una richiesta di chiarimenti e di integrazione finalizzato al completamento dell'offerta a mezzo di elementi formali in grado di collegare le offerte dei fornitori agli articoli dell'elenco prezzi, al fine di valutare la congruità dell'offerta formulata in gara - vi è stata la riformulazione delle offerte dei fornitori originariamente prodotte con conseguente modifica contenutistica in punto di prezzi e descrizione; ne deriva che la connessa valutazione in termini di di rilevante alterazione dell'offerta originaria si presenta sorretto da giustificati e congrui elementi valutativi e non deborda dai limiti di logicità e ragionevolezza sottesi al giudizio che sul punto spetta insindacabilmente all'amministrazione appaltante. Per altri verso, non può

trovare accoglimento l'ulteriore argomentazione sostenuta da parte ricorrente, a mente della quale la contestata riformulazione delle offerte da parte dei fornitori sarebbe una necessaria ed ineludibile conseguenza dello spostamento temporale conseguente all'attivazione del sub-procedimento di anomalia ed, in quanto tale, si porrebbe in linea con le stesse indicazioni del RUP in termini di estensione di validità a 180 giorni dell'offerta dei propri fornitori. Contrariamente deve rilevarsi come, in sede di contraddittorio sull'anomalia, il RUP (nel rispetto delle incombenze di cui all'art. 89, cpv., d.P.R. 554/99, con conseguenze infondatezza della relativa doglianza) non solo abbia sollecitato il concorrente a fornire dettagliate e specifiche integrazioni (individuazioni del relativo codice di elenco prezzi progettuali al fine di poter abbinare ogni importo offerto alla rispettiva analisi di prezzo), senza richiedere né consentire una riformulazione delle offerte dei fornitori; ma anche, e soprattutto, come la richiamata richiesta di estensione del periodo di validità delle offerte, lungi dal porsi quale facoltà di procedere ad una riformulazione delle offerte dei fornitori in occasione ed a seguito del sub-procedimento di anomalia, fosse preordinata ad una mera protrazione di validità delle offerte originarie in conseguenza di tale dilatazione temporale della procedura di gara.

Né possono trovare favorevole ingresso le ulteriori censure formulate nel ricorso, le quali, risolvendosi in generiche contestazioni relative alle modalità di presentazione delle giustificazioni e di omessa valutazione globale dell'offerta, non evidenziano profili di rilevanza in presenza della riscontrata modificazione dell'offerta nell'ambito del sub-procedimento di anomalia.

Pertanto, alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va respinto in quanto infondato.

Quanto alle spese di giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Ottava Sezione di Napoli, definitivamente decidendo sul ricorso emarginato

- respinge il ricorso.
- - condanna la parte ricorrente a rimborsare all'amministrazione resistente ed alla controinteressata le spese del presente giudizio che liquida, per ciascuna di esse, in complessivi €1500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 3.4.2006

Evasio Speranza Presidente

Carlo Buonauro Estensore